



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 12/03/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

CHIARO DOMENICO, Presidente e Relatore

BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice

MICELI CONCETTA, Giudice

in data 12/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 204/2024 depositato il 17/01/2024

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. AGEDP1MI 404463 2023 1463ACCOG IRPEF-ALTRO

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: accogliersi il ricorso e di conseguenza riconoscersi il diritto all'integrale rimborso richiesto;

Resistente: accogliersi parzialmente il ricorso e conseguentemente riconoscersi il diritto al rimborso della

sola deduzione forfettaria di euro 309,87 per ogni anno di servizio effettivo prestato;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto ritualmente notificato [REDACTED] impugnava il silenzio-rifiuto dell'istanza di rimborso relativa alla tassazione dell'indennità aggiuntiva liquidatale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con l'Agenzia delle Entrate dall'apposito Fondo di previdenza e deducendone l'infondatezza e la conseguente illegittimità, chiedeva che in accoglimento del ricorso venisse a lui riconosciuto il diritto ad ottenere la somma richiesta con detta istanza, con vittoria di spese ed accessori.

Spiegava il ricorrente che in ragione della natura della predetta indennità (e tenuto anche conto delle plurime sentenze della Cassazione intervenute sul punto), quest'ultima avrebbe dovuto essere soggetta a tassazione separata con conseguente applicazione alla determinazione dell'imponibile di entrambe le riduzioni dell'imponibile previste dal comma 2 bis dell'art. 19 del TUIR.

In particolare, sempre secondo il ricorrente, alla somma di euro 60.762,00 pari all'ammontare lordo dell'indennità liquidatagli dal Fondo di previdenza avrebbe essere dedotto un primo importo di euro 309,87 per i quarantuno anni di servizio effettivi prestati (pari ad euro 12.704,87), oltre ad un secondo importo di euro 15.822,42 pari al rapporto percentuale fra la quota di carico previdenziale a carico del lavoratore e quella dello stesso carico; ne conseguiva una tassazione che avrebbe dovuto essere di euro 7.414,00 in luogo di quella di euro 13.975,26 oggetto di trattenuta, con una differenza da rimborsare di euro 6561,22 complessivi, come meglio indicato nell'apposita istanza a suo tempo presentata.

2.- Costituendosi in giudizio, l'Agenzia interessata ammetteva la debenza della differenza di imposta conseguente all'applicazione della riduzione di euro 309,87 per i 41 anni di servizio, ma negava che si potesse invece riconoscere l'ulteriore differenza di imposta conseguente all'applicazione della riduzione dell'imponibile prevista dalla seconda parte dell'art. 19 comma 2 bis TUIR, deducendo, a quest'ultimo proposito, che le disponibilità del Fondo di previdenza in questione non erano in alcun modo incrementate da contributi diretti del lavoratore e che dunque nella specie difettava lo specifico requisito richiesto dalla citata disposizione per l'ulteriore riduzione dell'imponibile richiesta dall'interessato.

3.- Con successiva (anche se tardiva) memoria, parte ricorrente produceva giurisprudenza di legittimità e di merito che, a suo avviso, confermava la validità delle tesi sostenute anche sul punto sul quale residuava disaccordo con l'Ufficio.

4.- All'odierna udienza si procedeva alla trattazione in camera di consiglio del ricorso e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.- All'esito rileva la Corte che il ricorso appare solo parzialmente meritevole di accoglimento.

Anche alla stregua di quanto ammesso dall'Ufficio in controdeduzioni, è infatti pacifico che alla tassazione dell'indennità percepita dall'odierno ricorrente vada applicata la riduzione dell'imponibile di euro 309,87 per ciascuno dei quarantuno anni effettivi di servizio prestati (pari a complessivi euro 12.704,87), trattandosi di indennità assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, co.1 del TUIR e per la quale va dunque applicata detto beneficio previsto in particolare dall'art. 19, comma 2 bis, prima parte, del TUIR.

Non risulta invece applicabile, come esattamente opinato dall'Ufficio, l'ulteriore riduzione dell'imponibile prevista dalla seconda parte dello stesso comma 2 bis appena citato.

Tale disposizione richiede infatti che, al suddetto fine, al patrimonio dei Fondi concorrano "*contributi posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati*", tant'è che la riduzione dell'imponibile in questione sia determinata in concreto in misura pari al rapporto percentuale esistente all'atto del collocamento a riposto fra "*l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente*".

Nella specie tuttavia, come giustamente sottolineato dall'Ufficio resistente, il Fondo che ha liquidato l'indennità della cui tassazione si discute, non risulta essere in alcun modo alimentato da contributi previdenziali versati direttamente dagli stessi appartenenti, con la conseguenza che non può dirsi sussistente il necessario presupposto di applicazione dell'ulteriore riduzione dell'imponibile in parola.

Tale assunto risulta d'altronde confermato dalla risposta dell'istanza di interpello n.425/23 dell'8.9.2023 con la quale l'Amministrazione finanziaria ha dato atto del parere espresso in merito dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ha esplicitamente escluso che alla tassazione delle indennità liquidate dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze possa essere applicata anche la riduzione dell'imponibile prevista dalla seconda parte del citato comma 2 bis dell'art. 19 TUIR.

Né a diversa conclusione può d'altronde pervenirsi sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione e delle sentenze di merito prodotte dalla difesa della ricorrente con la memoria da ultimo depositata.

Ed invero, quanto alla prima vi è da dire che sebbene nella stessa sentenza si dica (erroneamente) che il Fondo in questione risulta alimentato "in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività di istituto", in essa si richiama poi la risposta al citato interpello, che, come detto, ammette solo la riduzione dell'imponibile prevista dalla prima parte del comma 2 bis e non già quella altresì prevista dalla seconda parte della medesima disposizione; quanto alle seconde, invece, va rilevato come le argomentazioni svolte dai rispettivi giudici di merito si fondino su un'errata ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto della questione, posto che in particolare non si considera che il Fondo in parola non risulta in alcun modo alimentato da contribuzioni dirette dei dipendenti.

Né può condividersi l'assunto contenuto in particolare nella sentenza n. 9/24 della CGT di Lecco (l'unica fra quelle prodotte che fa un qualche sforzo di analisi più approfondita della questione sottostante) secondo cui fra le provvidenze del Fondo in questione vi sarebbero anche delle indennità un volta corrisposte direttamente ai dipendenti e che dunque vi sarebbe in tal modo una "contribuzione indiretta" di questi ultimi idonea a giustificare l'applicazione dell'ulteriore riduzione dell'imponibile in questione: è facile, infatti, replicare che tale ipotetica contribuzione indiretta non soddisfa il presupposto richiesto dalla norma, dato che questa fa chiaramente riferimento a contribuzioni dirette, come risulta dal tenore del verbo utilizzato ("concorrono").

Ne consegue pertanto il già anticipato accoglimento parziale del ricorso, con conseguente riconoscimento del diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il rimborso della sola somma di euro 2922,13, frutto della riduzione dell'imponibile pari all'importo di euro 309,87 per ciascuno dei quarantuno anni di servizio effettivo prestati dall'interessato ($60.762,00 - 12.704,87 = 48.057,13 - 23\% = 11.053,13 - 13.975,25 = -2922,13$), oltre ad interessi dalla domanda al saldo.

Dato l'esito del presente giudizio si ritiene nel contempo di disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il rimborso della somma di euro 2922,13, per effetto della riduzione dell'imponibile pari all'importo di euro 309,87 per gli anni di servizio effettivo prestati, oltre ad interessi dalla domanda al saldo.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano il 12.3.2024

Il Presidente estensore

D.Chiaro